

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI PER I TRIBUTI COMUNALI IN FAVORE DELLE IMPRESE CHE HANNO SPORTO DENUNCIA NEI CONFRONTI DI ATTI DI ESTORSIONE E/O DI USURA AI LORO DANNI

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.e.i, nonché delle disposizioni contenute nell'art. 18-ter della Legge 23 febbraio 1999 n. 44, introdotto dall'art. 2 comma 1 lettera b) della Legge 27 gennaio 2012 n. 3, ai sensi del cui disposto, al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, gli enti locali, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ad essi assegnati ai fini del patto di stabilità interno, a carico dei propri bilanci, possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe locali e canoni locali, in favore degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.

Articolo 2 SOGGETTI INTERESSATI ED AGEVOLAZIONI

1. Gli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente l'attività esercitata in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli, anche tramite propri rappresentanti o collaboratori, ad aderire a richieste estorsive e/o usuraie, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale, usufruiscono delle seguenti agevolazioni:
 - a) contributo pari agli importi annui eventualmente dovuti dalla vittima a titolo di Imposta Unica Comunale (IUC), nelle sue componenti Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo Comunale per i Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI), di Tassa per l'occupazione di suolo pubblico (TOSAP) e di Imposta comunale sulla pubblicità (ICP), con esclusivo riferimento agli immobili utilizzati per l'esercizio dell'attività, ovvero ai presupposti impositivi ad essa riconducibili, per un periodo di cinque anni;
 - b) piano di rientro concordato con rateizzazione sino ad un massimo di cinque anni per i tributi pregressi.

Articolo 3 CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Il contributo è concesso a condizione che:
 - a) la vittima abbia fornito all'autorità giudiziaria, tramite notizia di reato, denuncia o querela, elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive;

- b) la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive o usuraie; tale condizione deve permanere dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 4;
 - c) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p.;
 - d) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli articolo 10 e 10-quater, secondo comma, della medesima legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione.
2. Il verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma verrà certificato dal Prefetto o dall'autorità giudiziaria competente su richiesta dell'Ente o tramite acquisizione di sentenza penale.
3. Nel caso che in seguito alla concessione dei benefici di cui al precedente art. 2, successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria e/o degli organi di polizia accertino un diverso comportamento della vittima rispetto a quanto previsto dal precedente comma 1, l'Amministrazione, accertata la decadenza del regime di favore, procederà al recupero delle somme dovute, comprensive di interessi al tasso legale.

Articolo 4

MODALITA' E TERMINI PER LA DOMANDA

1. La corresponsione dei contributi avverrà dietro presentazione di apposita domanda da parte del soggetto interessato, da presentarsi, a pena di decadenza, entro 90 giorni dall'avviso di conclusione dell'indagine o dal decreto di archiviazione.
2. La domanda, redatta sul modello appositamente predisposto, deve contenere sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000:
- a. Generalità della vittima/richiedente, il codice fiscale, la residenza, l'indirizzo PEC;
 - b. Attività esercitata;
 - c. Tutti gli elementi indispensabili per quantificare l'importo dei tributi per i quali è richiesta l'agevolazione (elementi identificativi del/dei cespiti oggetto di tassazione, e della decorrenza delle obbligazioni tributarie, copia degli ultimi versamenti effettuati ai fini dei tributi locali per i quali è richiesta l'agevolazione e riferiti all'anno d'imposta precedente, la sussistenza presupposti per usufruire di eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni o esenzioni, ecc.)
 - d. la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal precedente art. 3
 - e. la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
3. La domanda, redatta sui moduli appositamente predisposti, deve essere presentata all'ufficio tributi, entro il termine indicato al comma 1, debitamente sottoscritta dal soggetto interessato, deve essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax o tramite PEC, sempre allegando fotocopia del documento d'identità. La domanda si intende presentata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o alla data risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna, se presentata tramite PEC.

4. In sede di istruttoria, vengono valutate le condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione nonché i presupposti rilevanti per l'erogazione dei contributi, previa acquisizione agli atti della certificazione di cui al precedente articolo 3 comma 2. Ove necessario, l'Ufficio provvede alla richiesta di elementi informativi ed eventualmente documentazione integrativa.
5. Terminata l'istruttoria, il Responsabile del Servizio Tributi provvede a formalizzare alla Giunta Comunale proposta di provvedimento per la concessione o il diniego dei contributi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della certificazione di cui all'art. 3 comma 2.
6. Le domande verranno esitate in ordine cronologico di presentazione e fino alla capienza dell'apposito stanziamento di bilancio.
7. In caso di diniego dei contributi, questo deve essere comunicato con motivazione.
8. L'Ufficio Tributi da comunicazione scritta al soggetto interessato dell'avvenuta adozione dell'atto di assegnazione del contributo.
9. Le agevolazioni previste dal presente regolamento non saranno riconosciute qualora identiche misure dovessero essere disposte da normativa statale o regionale, ovvero da provvedimento di qualsiasi altra autorità.

Articolo 5

SOSPENSIONE TRIBUTI LOCALI

1. Alla notizia di reato o querela o altro mezzo giudiziario con il quale la vittima fornisce all'autorità giudiziaria informazioni scritte o orali su reati inerenti il racket o l'usura commessi da persone note o ignote è concessa dal Responsabile Servizio Tributi, su richiesta documentata dell'interessato, la sospensione immediata dei tributi locali indicati all'art. 2 dovuti dallo stesso.
2. La sospensione avrà efficacia sino all'adozione del provvedimento finale di cui al precedente articolo 4, da adottarsi a seguito certificazione di cui all'art. 3 comma 2.

Articolo 6

SANZIONI ACCESSORIE

1. Al soggetto vittima delle azioni di cui all'art. 2, che non abbia informato le autorità giudiziarie o che sia accusato del reato di favoreggiamento senza avere fornito utile collaborazione, l'Amministrazione Comunale, nel caso di autorizzazioni, concessioni o altro provvedimento di sua esclusiva competenza necessario per lo svolgimento di attività economiche in strutture pubbliche o per lo svolgimento di servizi pubblici, applica la revoca delle medesime autorizzazioni o concessioni per operare nelle predette strutture pubbliche.
2. La stessa sanzione accessoria è comminata agli autori delle azioni di cui all'art. 2.
3. La sanzione accessoria di cui ai commi 1 e 2 viene applicata a seguito accertamento dei fatti con sentenza definitiva.

Articolo 7

LIMITAZIONE TEMPORALE

1. La domanda di cui all'art. 4 può essere presentata in relazione ad eventi dannosi denunciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, purché nel rispetto dei termini ivi previsti.
2. Le sanzioni accessorie di cui al precedente art. 6 sono applicate per i reati consumati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.